

## Verbale d'Accordo

In data 13.02.2023 si sono incontrate la Società Trenitalia S.p.A. – Produzione Toscana, e la RSU n. 47 collegio Equipaggi, nell'ambito del percorso relazionale avviato lo scorso 18 ottobre 2022 e proseguito in data 8 novembre 2022 e 1 Febbraio 2023 avente ad oggetto quota ferie automatiche e ferie turnificate.

Relativamente alle quote ferie automatiche in programmazione di seguito vengono riportati i valori che verranno applicati a sistema a partire dal 15 febbraio 2023.

### PdA:

Sede	Feriale	Sabato	Domenica
Firenze SMN	14	7	5
Pisa Centrale	10	4	3
Arezzo	2	1	1
Siena	2	2	2
Grosseto	3	2	2
Livorno Centrale	2	2	2
Pontremoli	2	1	1
Borgo San Lorenzo	2	1	1
Chiusi	2	2	2
Lucca	2	1	1
Pistoia	1	1	1
Campiglia M.ma	1	1	1
Terontola	1	1	1

### PdC:

Sede	Feriale	Sabato	Domenica
Firenze SMN	16	4	4
Livorno Centrale	7	2	2
Pisa Centrale	7	2	2
Siena	6	1	1
Arezzo	4	2	2
Chiusi	3	1	1
Pontremoli	2	1	1
Campiglia	2	1	1
Lucca	2	1	1
Borgo San Lorenzo	1	1	1
Pistoia	2	1	1
Piazza al Serchio	1	0	0

Dopo ampia discussione le parti convengono, con riferimento al turnificato del periodo estivo (con inizio a partire dal 12 giugno 2023), nell'individuazione di 6 periodi così come da tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente verbale. La validità dell'accordo ha durata di 6 anni.

Limitatamente alla sola settimana (da lunedì alla domenica) che precede quella di Ferragosto (a titolo esemplificativo, per l'anno 2023, si fa riferimento alla settimana dal 7 al 13 agosto), nell'ambito di coloro che da programmato sono assegnati al 6° periodo di ferie (dal 03.09 al 17.09), verrà individuato personale, per singolo impianto, fino al raggiungimento del 3.34 % incrementale sul totale agenti rosterizzati al 31.1 di ciascun anno di riferimento (calcolato con arrotondamento matematico con quota minima di un agente per impianto). Tale personale verrà individuato su base volontaria e, se superiore al limite previsto, sarà sorteggiato alla presenza della RSU.

Per quanto attiene il turnificato facoltativo del periodo invernale e primaverile, le parti concordano nell'individuazione dei seguenti periodi (così come da tabella allegata che costituisce parte integrante del presente verbale) di seguito riportati:

- Natale 1: 4 gg. dal 23 al 26 dicembre;
- Natale 2: 4 gg. dal 25 al 28 dicembre;

*Handwritten signatures and notes:*  
- "Gand. - Turnificato" written vertically on the right side.  
- Multiple handwritten signatures in black ink at the bottom of the page, including names like "Gand. - Turnificato" and others.

- Capodanno 1: 4 gg. dal 29 al 1 gennaio;
- Capodanno 2: 4 gg. dal 31.12 al 3 gennaio (\*);
- Pasqua: 6 gg. a decorrere dal venerdì precedente la Pasqua fino al mercoledì successivo;
- Ponte 1° Maggio: 7 gg. dal 25 aprile al 1 maggio.

(\*) l'inizio del periodo al 31.12, anziché al 1/1, è in via sperimentale e limitatamente al primo anno di vigenza del presente accordo.

Con specifico riferimento ai periodi *Natale 1-2* e *Capodanno 1-2*, il personale appartenente ai raggruppamenti estivi collegati ai suddetti periodi (come dettagliato nelle tabelle allegate al presente verbale), verrà equamente distribuito ed individuato prioritariamente su base volontaria e, in caso di necessità, sarà sorteggiato alla presenza della RSU.

Per i giorni feriali compresi nei periodi *Natale 1-2* e *Capodanno 1-2* non soggetti ad accavallamento dei semigruppi, verrà resa disponibile sul sistema di prenotazione ferie automatica l'eccedenza della quota ferie ordinaria di cui alle tabelle soprastanti.

L'eventuale rinuncia invernale/primaverile dovrà essere espressa dal personale nel rispetto dei termini sotto indicati, in maniera tale che le quote ferie automatiche, sui singoli impianti, tengano conto delle rinunce pervenute:

- Periodi *Natale 1-2* e *Capodanno 1-2*: entro il 31 luglio;
- Periodo *Pasqua*: entro il 30 novembre;
- Periodo *Ponte 1° maggio*: entro il 31 dicembre.

Anche per eventuali cambi turno, valgono le scadenze di cui sopra.

Eventuali ulteriori richieste di rinuncia che dovessero pervenire oltre i citati termini, saranno valutate ed eventualmente accordate dall'azienda e dovranno essere comprensive di tutto il periodo (nel caso in cui siano accordate, l'agente verrà utilizzato secondo quanto previsto dalla vigente normativa).

In caso di richiesta di modifica del periodo del turnificato estivo (che dovrà in ogni caso avvenire entro il 15 febbraio e, solo per il corrente anno, il 5 marzo), la stessa non produrrà effetti automatici sui periodi facoltativi invernali/primaverili.

Il personale il cui turno prevederà tutte le festività invernali a lavoro (Natale, S. Stefano, Capodanno ed Epifania), avrà priorità nella richiesta di godere di almeno 1 festivo in uno di questi giorni, la cui concessione avverrà entro 48 ore dalla giornata stessa, secondo l'ordine cronologico delle richieste ricevute. L'azienda, al termine dei periodi di Natale e Capodanno, comunicherà alle RSU il dettaglio dei festivi concessi, nel rispetto dei valori minimi di seguito riportati:

Giuseppe Di Lorenzo  
 Alessio

Tommaso

Stefano

Maria

Anna

Roberto

Sede	PDC	PdA
Arezzo	2	2
Borgo SL	0	1
Campiglia	1	1
Chiusi	1	1
Firenze Smn	8	8
Grosseto	2	2
Livorno	3	2
Lucca	1	1
Pisa	3	6
Pistoia	1	1
Pontremoli	1	1
Siena	3	1
Terontola		1

L'azienda s'impegna, compatibilmente alle esigenze tecnico/organizzative, ad assegnare al lavoratore un orario di fine del servizio antecedente al periodo *Natale 2* e di inizio di quello connesso alla ripresa dalle ferie turnificate, tale da agevolare la fruizione delle ferie (entro il termine della fascia di refezione per il pranzo per il giorno 24.12 ed un servizio in fascia diurna alla ripresa dal turnificato).

Al termine della sperimentazione sul periodo *Capodanno 2*, ed in considerazione delle evidenze di natura gestionale ed operativa riscontrate dall'azienda nel primo anno di vigenza del presente accordo, le parti convengono di incontrarsi entro il mese di gennaio 2024 per confermare il 31.12 quale inizio del *Capodanno 2*; in caso contrario si prevederà, quanto sopra indicato relativamente al giorno 24.12, anche per il giorno 31.12, modificando l'articolazione dei 6 periodi estivi (senza sovrapposizioni) come di seguito riportato:

- 1^ periodo: 15 gg + 3 facoltativi iniziali
- 2^, 3^, 4^, 5^ periodi: 18 gg ciascuno
- 6^ periodo: 15 gg + 3 facoltativi a seguire

Le date esatte di inizio e termine dei periodi turnificati estivi saranno oggetto di discussione tra le parti nell'ambito di tale incontro.

Allegati: Prospetto Periodi e Rotazioni PdC e PdA

Trenitalia S.p.A

RSU 47

Love Di Giorgio



**ACCORDO FERIE DEL  
13.02.2023 PDA**

ESTIVO 2023	INVERNALE-PRIMAVERILE	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dal 12.06 al 26.06 Su base volontaria inizio periodo anticipato al 10.06 (x)	Dal 23.12 al 26.12 e dal 25.12 al 28.12	F					
Dal 27.06 al 13.07	6 gg. a decorrere dal venerdì precedente la Pasqua fino al mercoledì successivo (a decorrere 2024)	D					
Dal 14.07 al 30.07	Dal 25 aprile al 1 maggio (a decorrere dal 2024)	E					
Dal 31.07 al 16.08		B					
Dal 17.08 al 02.09		C					
Dal 03.09 al 17.09 Su base volontaria fine periodo termina il 19.09 (x)	Dal 29.12 al 01.01 e dal 31.12 al 03.01(*)	A					

(\*) 31.12 LEGATO AL 01-02-03 GENNAIO IN VIA SPERIMENTALE E LIMITATAMENTE AL 1° ANNO DI VIGENZA DEL PRESENZE ACCORDO

(x) Il personale dovrà esprimere la facoltà entro il 15 Febbraio (per l'anno 2023 entro il 5 Marzo)

- Verrà assicurata la rotazione del personale con l'associazione alle lettere in continuità con l'accordo pregresso

- L'eventuale trasferimento vs altri impianti potrebbe non assicurare l'associazione alla lettera di provenienza